

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-514 del 30/01/2025
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL FIUME MONTONE AD USO OPERE DI SCARICO IN LOCALITA' FILETTO IN COMUNE DI RAVENNA (RA). RICHIEDENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA. PRATICA: RAPPT0316.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-556 del 29/01/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta GENNAIO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 dicembre 2016, n. 2112;
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

– la d.D.T. Arpae n. 415/2024 di approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio della Direzione Tecnica che ha conferito in particolare l’incarico di funzione dell’unità “Coordinamento procedimenti amministrativi delle aree del Demanio idrico e controlli su utilizzi senza titolo del Demanio idrico” secondo le modalità specificate nella d.D.G. Arpae n. 26/2024;

PREMESSO CHE con determinazione n. 1303 del 06/02/2006 è stata rilasciata al Consorzio di Bonifica della Romagna centrale, ora Consorzio di Bonifica della Romagna, C.F. 92071350398, la concessione per l’occupazione di area demaniale situata in sponda destra del Fiume Montone tramite opere di scarico dell’impianto idrovoro “Lama Superiore”, in località Filetto, in Comune di Ravenna, con scadenza al 29/06/2022, cod. pratica RAPPT0316;

PRESO ATTO che:

– con istanza assunta al prot. n. PG/2022/135971 del 17/08/2022, il Consorzio di Bonifica della Romagna, ha presentato istanza di rinnovo della suddetta concessione;

– con istanza assunta al prot. n. PG/2024/0108374 del 12/06/2024 il Consorzio di Bonifica della Romagna ha richiesto l’autorizzazione per l’aggiunta di una elettropompa idrovora ad aumentare la capacità dell’impianto, da collocare nella cella della vasca di aspirazione rimasta a disposizione e già predisposta per l’installazione;

– tale intervento di modifica all’opera esistente, avente per oggetto “*T5BO-02/2018/PR - Potenziamento della capacità di smaltimento dell’impianto Lama Filetto tramite la fornitura e posa in opera di elettropompa ad asse verticale da l/s 3.000, carpenteria metallica per l’esecuzione dello scarico nel fiume Montone*”, rientra negli interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 1 c. 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19/2024 che aggiorna l’elenco dei lavori contenuti nell’ordinanza n. 6/2023;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 237 del 17/07/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO del parere positivo espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Sicurezza territoriale e Protezione civile Ravenna (prot. n. PG/2024/0234865 del 30/12/2024), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che:

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17 febbraio 2014, in tema di revisione dei canoni delle aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. 7/04, prevede l'esenzione dal canone per l'occupazione di aree del demanio idrico per le occupazioni necessarie all'esercizio dei compiti connessi a funzioni pubbliche di competenza regionale;
- risulta versata in data 23/01/2025 la somma di euro 436,81 ad integrazione del deposito già costituito in data 06/10/2005 pari a euro 1.246,00;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione cod. pratica RAPPT0316;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio di Bonifica della Romagna, C.F. 92071350398, la concessione per l'occupazione di area demaniale situata in sponda destra del Fiume Montone tramite opere di scarico dell'impianto idrovoro "Lama Superiore", in località Filetto, in Comune di Ravenna, catastalmente identificata al foglio 227, sez. A, livello acque e parte dei mappali 46, 4, 3, 2 antistanti alla particella 85, per uso manufatto per scarico, codice pratica RAPPT0316;

2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2043**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario e acquisito al prot. n. PG/2025/0017679 del 29/01/2025;
4. di dare atto che la presente occupazione beneficia dell'esenzione del pagamento del canone ai sensi della D.G.R. n. 173/2014;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 1.682,81 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Stefano Lovo, Incaricato di funzione Coordinamento procedimenti amministrativi delle aree del Demanio idrico e controlli su utilizzi senza titolo del Demanio idrico e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è il Direttore Tecnico e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE Direzione Tecnica, con sede a Bologna, Largo Caduti del Lavoro 6 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le

informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

11. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Consorzio di Bonifica della Romagna, C.F. 92071350398 (cod. pratica RAPPT0316).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. La concessione riguarda l'occupazione dell'argine e della sponda destra del fiume Montone con le opere di scarico dell'impianto idrovoro "Lama superiore", in località Filetto del Comune di Ravenna (RA). Tale opera consente l'immissione di acque dal Canale Lama al Fiume Montone.
2. L'area demaniale è catastalmente individuata al foglio 227, sez. A, livello acque e parte dei mappali 46, 4, 3, 2 antistanti alla particella 85 del Comune di Ravenna (RA), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
3. L'occupazione di attraversamento dell'argine avviene tramite un'opera, avente anche funzione di passaggio dello stradello arginale, costituita da un manufatto in calcestruzzo a cui convergono n. 3 tubazioni in acciaio, del diametro di mm 1200, e n. 1 tubazione in acciaio, del diametro di mm 1000, che terminano nella sponda destra del Fiume Montone, per una lunghezza di circa m 10; nell'area di arrivo dei flussi d'acqua in uscita dalle tubazioni è stata realizzata una copertura con pietrame consolidato con calcestruzzo ad evitarne l'erosione e un consolidamento spondale di entrambe le arginature con rivestimento in sasso.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

La presente occupazione beneficia dell'esenzione del pagamento del canone ai sensi della D.G.R. n. 173/2014.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.682,81 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2043.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione

concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, acquisito al prot. n. PG/2024/0234865 del 30/12/2024, rilasciato dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Sicurezza territoriale e Protezione civile Ravenna:

“Fase di realizzazione della variante

- *Il richiedente dovrà comunicare la data di effettivo inizio lavori all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it, con almeno 15 giorni di anticipo. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata la fine lavori al medesimo indirizzo PEC;*

- *Spetta al richiedente tenere in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei*

livelli idrici anche consultando il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>; in particolare, in caso di emissione di allerta idraulica, con codice colore giallo, arancione o rosso, da parte di ARPAE Emilia-Romagna – Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, il richiedente è responsabile delle azioni e procedure emergenziali da adottare lungo gli argini e le aree interessate dal cantiere ai fini della loro messa in sicurezza, fino alla cessazione dell'allerta emessa, come da procedura di emergenza acquisita agli atti di questo Ufficio Territoriale con prot. n. 89861 del 16/12/2024;

- Le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto indicato nella documentazione assunta agli atti dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile con prot. n. 14/06/2024.00037941.E, e successive modifiche ed integrazioni assunte con prot. n. 30/07/2024.00049920.E; in particolare le opere interrato saranno eseguite e protette con ogni cautela e dispositivo idoneo a prevenire perdite dai condotti, nonché ad evitare sifonamenti e reflussi di acque fluviali, erosioni e cedimenti degli argini;

- i lavori devono essere realizzati a regola d'arte ed in modo da non creare un pregiudizio, sia dal punto di vista idraulico che ambientale; nessun onere potrà ricadere sull'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) in relazione ai lavori eseguiti ed alle relative opere provvisorie;

- L'accesso all'area per la costruzione dell'opera è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali. L'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada è consentito solamente per i mezzi necessari alla costruzione dell'opera. La manutenzione delle rampe e dei percorsi fluviali occorrenti per l'accesso all'area, in particolare per quanto riguarda le opere di sostegno necessarie a prevenire lo scoscendimento del terreno, impedire franamenti o cedimenti, o la caduta di altro materiale, è a carico del richiedente;

- Nel caso di accumuli di materiale flottante, a seguito di piene fluviali, nel manufatto e nelle aree

demaniali adibite ad area di cantiere, il richiedente è tenuto alla rimozione e conferimento a rifiuto del materiale flottante stesso per una lunghezza di 30 metri a monte e valle;

- Il richiedente in fase di cantiere ha l'obbligo di mantenere le sedi con ogni cautela e intervento idoneo atto a evitare erosioni e cedimenti delle sponde e degli argini del corso d'acqua. In particolare, il richiedente ha l'obbligo di provvedere tempestivamente al ricarico di solchi e avvallamenti, lungo la sommità arginale, le rampe e tutte le pertinenze, con materiale idoneo, nonché di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche o di scarico in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali. L'Ufficio scrivente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere gli ulteriori interventi di cui dovesse sorgere la necessità per effetto degli interventi realizzati;

- Per quanto concerne la predisposizione della segnaletica e cartellonistica stradale il richiedente è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia. Dovrà inoltre rendere disponibile l'accesso al cantiere consentire in qualunque momento l'accesso all' area al personale dell'Amministrazione scrivente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

- Tutti gli oneri in materia di sicurezza ai sensi del T.U. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono a carico del richiedente che, nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste nell' esecuzione dei lavori. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;

- Il richiedente consentirà, senza oneri, all'Amministrazione regionale o a Enti o Agenzie da questa incaricate, di installare sulle opere autorizzate strumenti di misura e controllo di parametri fisici e biochimici riguardanti il corso d'acqua;

- Il richiedente installerà a sue spese, temporaneamente o stabilmente, se prescritto dall'Amministrazione concedente, capisaldi geodetici ed eseguirà prove relative alle condizioni di sicurezza e di funzionamento dei manufatti autorizzati;

Fase di esercizio

- Ogni variante e modifica all'estensione delle opere oggetto del presente nulla osta, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio scrivente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria, che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del richiedente;
- Il richiedente è tenuto a svolgere a propria cura e spesa gli interventi di pulizia occorrenti nelle aree soggette al presente nulla osta. Tali pulizie comprenderanno il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare, occultare o interferire con l'esercizio delle opere autorizzate;
- I lavori di manutenzione ordinaria nel corso d'acqua e sue pertinenze, finalizzati alla conservazione dell'opera assentita, sono a totale carico del richiedente, e devono essere preventivamente comunicati e concordati con l'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it con almeno 15 gg di anticipo dalla data di inizio. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata la fine lavori al medesimo indirizzo PEC;
- Qualsiasi materiale od oggetto presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente a cura e spese del richiedente; pure i sedimenti accumulatisi per effetto dei manufatti dovranno essere rimossi a cura e spese del richiedente, ma restituiti a valle delle opere, in quanto sabbia e ghiaia sono e restano di proprietà demaniale.
- L'accesso all'area per l'esercizio e la manutenzione dell'opera è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali. L'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada è consentito solamente per i mezzi necessari all'ispezione e alla manutenzione dell'opera. La manutenzione delle rampe e dei percorsi fluviali occorrenti per l'accesso all'area, in particolare per quanto riguarda le opere di sostegno

necessarie a prevenire lo scoscendimento del terreno, impedire franamenti o cedimenti, o la caduta di altro materiale, è a carico del richiedente;

- Le sedi saranno mantenute con ogni cautela e intervento idoneo atto a evitare erosioni e cedimenti delle sponde e degli argini del corso d'acqua. In particolare, il richiedente ha l'obbligo di provvedere tempestivamente al ricarico di solchi e avvallamenti, lungo la sommità arginale, le rampe e tutte le pertinenze, con materiale idoneo, nonché di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche o di scarico in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali. L'Ufficio scrivente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere gli ulteriori interventi di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati;

- È espressamente vietato eseguire nell'alveo, negli argini e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, compreso le piantagioni di alberi e siepi. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose oppure mezzi non strettamente pertinenti a quanto ammesso dall'Amministrazione concedente; è inoltre proibita la concimazione, chimica e organica, nonché il diserbo chimico dei terreni;

- Sarà a cura e spese del richiedente predisporre una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di Protezione Civile del Comune di Ravenna, redatta da un tecnico abilitato e firmata dal richiedente. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i controlli, i ruoli e le responsabilità, che saranno totalmente in capo al richiedente e a cui l'Ufficio scrivente resta estraneo, in caso di criticità che potrebbero insorgere durante la piena del fiume. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione di allerte meteo da parte di A.R.P.A.E. Emilia-Romagna e Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, che sarà cura del richiedente consultare presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile

Comunale. Sarà dunque il richiedente che adotterà le disposizioni contenute nella procedura, in relazione allo stato delle arginature e alle condizioni di piena dei corsi d'acqua;

- Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi nell'esercizio della concessione, in particolare quelli derivanti da carente manutenzione e controllo, anche in seguito a direttive e prescrizioni impartite da questo ufficio a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza idraulica. L'Ufficio scrivente dal canto suo non si rende responsabile per i danni che dovessero subire le opere in relazione a fenomeni dovuti al regime del corso d'acqua e ad altri fenomeni naturali, quali ad esempio alluvioni, erosioni, fontanazzi, sifonamenti, mutamento dell'alveo, incendio della vegetazione di argini e pertinenze. L'Ufficio scrivente non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dallo scoppio di residuati bellici inesplosi ivi presenti nell'ambito fluviale;

- I lavori nei corsi d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera autorizzata, saranno pertanto a carico del richiedente, compreso il controllo e la manutenzione dei manufatti di tipo periodico e in seguito al verificarsi di eventi di piena od altri eventi significativi, restando inteso che l'Ufficio scrivente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;

- Qualora la titolarità dell'opera dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo intestatario;

- È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale soggetta al presente nulla osta;

- Al termine dell'occupazione dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate, saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.);

- Il presente nulla osta è rilasciato unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC:
stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it;
- Questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;
- Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche; in particolare, qualora il corso d'acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale del manufatto, il richiedente provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che questo Ufficio prescriverà;
- Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;
- Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;
- La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;
- Il presente nulla osta dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia

idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

Cesari
Raven
Forlì
Rimini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.